



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@figc.it

NUMERO COMUNICATO 222 DATA COMUNICATO 27/06/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Sommario

COMUNICAZIONI	3600
Comunicazioni Segreteria.....	3600
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3601

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Si comunica alle spett.li Società che con Comunicato Ufficiale n. 221 del 27/06/2023 è stata erroneamente indicata, a causa di un refuso, la delibera della Corte Sportiva Territoriale relativa al reclamo proposto dalla Società Angelana 1930 con il titolo "AMATORI".

In altra parte del presente Comunicato Ufficiale si riporta la delibera corretta che annulla e sostituisce quella di cui al suddetto Comunicato Ufficiale.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 22 Giugno 2023**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALI A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. ANGELANA 1930** IN MERITO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – ANGELANA 1930, DISPUTATASI A SAN SECONDO IL 14.05.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 203 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.05.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE NATINI WILLIAM FINO AL 30.06.2025;**

La Corte, sentito l'arbitro ed il reclamante;

visti gli atti,

- rilevato che dal referto e dal supplemento di rapporto arbitrale non emerge alcuna descrizione dei fatti riportati dal medesimo Bua Salvatore nell'atto di denuncia querela presentato il 16.05.2023 presso il P.S. di Città di Castello, allegato al referto arbitrale di cui sopra;
- rilevato, altresì, che dal referto di gara emerge che il comportamento dei dirigenti risulta "normale" e che nelle varie risulta "nulla da segnalare";
- ritenuto opportuno lo svolgimento di indagini in merito ai fatti asseritamente posti in essere da William Natini all'indirizzo dell'arbitro durante ed al termine della gara in questione

P.T.M

Riservata ogni decisione, visto l'art. 50 comma 3 C.G.S. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l'effettuazione delle indagini in merito ai fatti di cui sopra.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 27 GIUGNO 2023.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace